



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE
TRIBUTARIE
SERVIZIO BILANCIO
PROVVEDITORATO ECONOMATO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO VEICOLI COMUNALE PER ANNI TRE

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

- **ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE**
- **ARTICOLO 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
- **ARTICOLO 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- **ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**
- **ARTICOLO 5 - DURATA DEL SERVIZIO**
- **ARTICOLO 6 – IMPORTI A BASE DI GARA**
- **ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI GARA**
- **ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE DI GARA**
- **ARTICOLO 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**
- **ARTICOLO 10 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE**
- **ARTICOLO 11 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA**

- **ARTICOLO 12 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**
- **ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**
- **ARTICOLO 14 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**
- **ARTICOLO 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- **ARTICOLO 16 – AVVALIMENTO**
- **ARTICOLO 17 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI**
- **ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO**
- **ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI**
- **ARTICOLO 20 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**
- **ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- **ARTICOLO 22 – RECESSO DAL CONTRATTO**
- **ARTICOLO 23 – FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE DELL'APPALTATORE**
- **ARTICOLO 24 – CONTROVERSIE**
- **ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- **ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE**
- **ARTICOLO 27 – NORMA DI RINVIO**

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di richiesta di offerta indetta dal Comune di Vercelli, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale ed avverrà per ogni singolo lotto mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l'appalto è suddiviso nei seguenti 3 (tre) lotti:

- lotto 1 CIG n. 9011350145 – riparazioni meccaniche e meccatroniche (denominazione lotto “MECCANICA”)
- lotto 2 CIG n. 9011371299 – riparazioni e fornitura di pneumatici (denominazione lotto “PNEUMATICI”)
- lotto 3 CIG n. 9011387FC9 – riparazioni di carrozzeria (denominazione lotto “CARROZZERIA”)

ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante della presente procedura di affidamento è il Comune di Vercelli – Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Provveditorato ed Economato avente sede in Piazza del Municipio 5, 13100 Vercelli, codice fiscale: 00355580028

Profilo del committente: www.comune.vercelli.it

Recapito telefonico: 0161 5961

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.vercelli.it

Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 002158

Codice NUTS: ITC12.

ARTICOLO 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è la Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato - Settore Finanziario e Politiche Tributarie, Agostina Pavesi.

Il RUP, ai sensi della legge n. 241/1990, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. n. 50/2016 che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; in particolare, il RUP:

- a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- d) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- e) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali previste dall'appalto.

Il RUP è il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della Stazione Appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del

personale addetto della Stazione Appaltante sul luogo dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura di affidamento è disciplinata secondo la seguente normativa:

- Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il "Codice");
- Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Codice Civile;
- Decreto Legge n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108/2021;
- Decreto Legge n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto "Semplificazioni") convertito con legge n. 120/2020.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Categoria prevalente o scorporabile: FORNITURA DI SERVIZI.

CPV prevalente: 50111000-6 "Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione".

Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori: lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015.

La richiesta di offerta (RDO) riguarda il servizio di manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria del parco veicoli del Comune di Vercelli nonché la fornitura dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione per un periodo di tre anni. I pezzi di ricambio dovranno essere nuovi e originali della casa madre produttrice oppure materiali equivalenti secondo normativa vigente.

Il ricambio equivalente deve essere omologato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dovrà rispettare quanto disposto dal Regolamento UE n. 461/2010.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, la RDO prevede la seguente suddivisione in tre lotti:

- lotto 1 CIG n. 9011350145 – riparazioni meccaniche e meccatroniche (denominazione lotto "MECCANICA")
- lotto 2 CIG n. 9011371299 – riparazioni e fornitura di pneumatici (denominazione lotto "PNEUMATICI")
- lotto 3 CIG n. 9011387FC9 – riparazioni di carrozzeria (denominazione lotto "CARROZZERIA")

A titolo indicativo, il parco veicoli comunale è attualmente composto da: autovetture, furgoni, motocarri, motocicli e mezzi d'opera di svariate case automobilistiche.

L'elenco completo dei veicoli comunali è indicato nell'Allegato "ELENCO VEICOLI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, in ogni caso la composizione del parco veicoli potrà essere oggetto di variazioni nel tempo in base alle specifiche esigenze di servizio; tali modifiche verranno prontamente comunicate all'aggiudicatario della procedura, il quale non potrà vantare ulteriori compensi o indennizzi non ricompresi nell'offerta economica presentata ed approvata in sede di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul MEPA è fissato in dieci giorni dalla data di pubblicazione della RDO

L'offerta presentata deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del c.c. Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune di Vercelli ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente documento, per la Stazione Appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solamente in seguito al provvedimento di stipulazione della RDO. Il Comune si riserva comunque la facoltà a suo insindacabile giudizio di procedere o meno all'aggiudicazione della gara.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Vercelli.

La Stazione Appaltante non ritiene necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Per quanto riguarda le attività oggetto di affidamento inerenti il lotto "MECCANICA", per attività di manutenzione ordinaria dei veicoli, a titolo indicativo e non esaustivo, si intendono tutte le prestazioni mirate a mantenere e ripristinare le condizioni di efficacia, efficienza e di sicurezza del veicolo, ivi compresi i controlli/rabbocchi dei liquidi (olio motore, radiatore, lavavetri), cambio lampade, ricarica climatizzatore, pastiglie e liquido freni, filtri vari (abitacolo, antipolline, aria, gasolio, GPL, olio), la revisione periodica obbligatoria dei veicoli ex art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), lavaggio, igienizzazione e sanificazione dei veicoli nonché i controlli generali di affidabilità come la diagnosi elettronica.

Sono comprese anche le prestazioni di manutenzione ordinaria programmata (cosiddetti "tagliandi") nel rispetto delle prescrizioni contenute nei libretti d'uso e manutenzione dei veicoli rilasciati dalle singole case automobilistiche.

E' ricompresa inoltre la fornitura dei materiali di consumo, dei ricambi specifici come candele, bobine, cilindri, guarnizioni, kit spazzole tergicristalli, staffe, supporti, volano, tubi (flessibile, frizione, scarico) e la manodopera occorrente. E' compresa la manutenzione ordinaria sugli impianti a gas, GPL e/o metano, inclusa la revisione e la sostituzione delle bombole, sugli impianti elettrici, su quelli di condizionamento e sugli impianti specifici (es. lampeggianti, barre luminose, portapacchi, cassoni e dotazioni speciali presenti).

Per attività di manutenzione straordinaria dei veicoli, a titolo indicativo e non esaustivo, si intendono tutte le prestazioni meccaniche ed elettroniche atte a sostituire parti e/o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria o programmata, comunque necessari al ripristino della piena funzionalità del veicolo e a renderlo affidabile all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua/olio/carburante, sostituzione batteria, cinghia di distribuzione, centraline elettroniche), riparazione alzacristalli, cambio, realizzazione nuova chiave in caso di smarrimento, nottolino serrature, compresi tutti i materiali di consumo e i ricambi specifici.

In aggiunta alle attività sopraelencate di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto di affidamento del lotto "MECCANICA", alla ditta aggiudicataria verrà richiesta anche l'esecuzione dei seguenti servizi aggiuntivi:

- servizio di LAVAGGIO e SANIFICAZIONE dei veicoli, pertanto nelle dichiarazioni di gara i partecipanti dovranno indicare anche la sede operativa adibita all'esecuzione di questa attività;

- dismissione mediante ROTTAMAZIONE di veicoli di proprietà comunale. La rottamazione fino a n. 4 (quattro) veicoli dovrà avvenire senza alcuna spesa e onere da parte del Comune di Vercelli, pertanto, tale attività si intende ricompresa nell'aggiudicazione del lotto. La documentazione comprovante l'avvenuta dismissione dei veicoli dovrà essere tempestivamente consegnata alla Stazione Appaltante e comunque entro trenta giorni dall'avvenuto adempimento.

Per quanto riguarda le attività inerenti il lotto 2 “PNEUMATICI”, sono comprese la fornitura di pneumatici completamente nuovi e di marchi presenti sul mercato, il servizio di montaggio e smontaggio, la riparazione e la sostituzione dei pneumatici con altri equivalenti, stagionali: estivi, invernali o eventualmente anche quattro stagioni “all seasons”, l’equilibratura ed eventuale assetto, messa a punto convergenza, controllo pressione gomme, sostituzione valvole tubeless, smaltimento pneumatici fuori uso (PFU), ivi compresa la custodia gratuita temporanea degli stessi presso l’officina del fornitore.

Non è ammesso l’utilizzo e il montaggio di pneumatici usati, ricondizionati, rigenerati, pertanto i pneumatici forniti devono essere nuovi di fabbrica.

Per quanto riguarda le attività inerenti il lotto 3 “CARROZZERIA”, vi rientrano tutte le prestazioni atte a sistemare, riparare, verniciare, adattare e/o sostituire parti e/o componenti usurati o danneggiati dell’involucro del veicolo incidentato a seguito di sinistro o meno, comunque necessari al ripristino della normale funzionalità del veicolo e alla sua affidabilità su strada, nel rispetto delle norme di circolazione. Sono compresi i servizi di riparazione ed eventuale sostituzione di alzacristalli, cofano, parafango, paraurti, deflettore, fanali, proiettori, indicatori di direzione, rivestimenti, rinforzi, griglie paraurti, modanatura porte, ripristino con stacco e riattacco delle parti danneggiate, smaltimento rifiuti, l’attività di lattoneria e la verniciatura di cofano, parafango, paraurti, porte, ricambi, rivestimenti, traverse e ogni altra parte del veicolo interessata dalla lavorazione.

E’ prevista inoltre la fornitura del materiale di uso, consumo e verniciatura, lamiera, bulloneria, della cassetta porta attrezzi e di ogni altra componentistica necessaria.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024.

Al termine di tale periodo il servizio cesserà automaticamente, senza necessità di alcuna disdetta, provvedimento o altra comunicazione dell’Amministrazione Comunale.

Alla scadenza del servizio, lo stesso potrà essere prorogato dalla Stazione Appaltante per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione, nessuna esclusa, in attesa della predisposizione e aggiudicazione della nuova gara (c.d. proroga tecnica); la ditta aggiudicataria di ciascun lotto sarà tenuta a continuare l’esecuzione della prestazione del servizio, alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto.

ARTICOLO 6 - IMPORTI A BASE DI GARA

L’importo triennale complessivo posto a base di gara per il servizio in oggetto è presuntivamente pari ad € 99.000,00 (euro novantanovemila/00) I.V.A. esclusa, ripartito come di seguito indicato:

- lotto 1 CIG n. 9011350145 – MECCANICA € 69.000,00 (euro sessantanovemila/00)
- lotto 2 CIG n. 9011371299 – PNEUMATICI € 15.000,00 (euro quindicimila/00)
- lotto 3 CIG n. 9011387FC9 – CARROZZERIA € 15.000,00 (euro quindicimila/00)

L’importo complessivo presunto del servizio, comprensivo dell’importo del quinto d’obbligo, previsto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e comprensivo di qualsiasi forma di opzione, ripetizione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, ammonta a € **135.300,00 (euro centotrentacinquemilatrecento/00)**, al netto dell’I.V.A. di legge.

Tele importo comprensivo dell’eventuale proroga massima di 6 (sei) mesi, risulta così suddiviso:

- lotto 1 CIG n. 9011350145 – MECCANICA € 94.300,00 (euro novantaquattromilatrecento/00)
- lotto 2 CIG n. 9011371299 – PNEUMATICI € 20.500,00 (euro ventimilacinquento/00)

- lotto 3 CIG n. 9011387FC9 – CARROZZERIA € 20.500,00 (euro ventimilacinquento/00)

Gli importi come sopra dettagliati, comprensivi di proroga tecnica e del quinto d'obbligo, concorrono esclusivamente alla determinazione del valore della procedura.

Trattandosi di servizi a quantità indeterminata, il valore indicato come base d'asta dei singoli lotti è puramente indicativo, pertanto, la ditta aggiudicataria nulla avrà a che pretendere nel caso in cui il valore totale dei preventivi autorizzati durante il periodo di vigenza dell'affidamento fosse inferiore rispetto agli importi massimi presunti dei singoli lotti oggetto della presente gara e l'Amministrazione declina ogni responsabilità dal mancato raggiungimento di tali soglie.

Il costo orario della manodopera relativo all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sarà pari a € 35,00 (trentacinque/00) oltre I.V.A. di legge e resterà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Ciascuna ditta partecipante alla procedura può presentare offerta per uno o più lotti oggetto della RDO e potrà risultare aggiudicataria anche di più lotti.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio avverrà mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite procedura telematica di richiesta di offerta (RDO) negoziata tra operatori economici regolarmente iscritti al MEPA – Bando “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del Codice (contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria), in particolar modo dal comma 6, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni e secondo quanto stabilito dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che l'aggiudicazione per ogni singolo lotto avverrà anche in caso di un'unica offerta valida ricevuta, se ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della RDO nel caso in cui nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di affidamento.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per il Comune di Vercelli il quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di aggiudicare parzialmente l'affidamento, senza che i partecipanti nulla possano pretendere in merito, ad alcun titolo, risarcitorio, di indennizzo o altro.

In caso di eventuale parità in graduatoria tra le offerte ricevute per un singolo lotto, si provvederà a richiedere un'offerta migliorativa ai fornitori interessati e, in caso di offerte migliorative ancora identiche, si provvederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti:

- a) DISCIPLINARE DI GARA;
- b) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- c) ELENCO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE;
- d) DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE DI GARA;
- e) PATTO D'INTEGRITA';
- f) MODELLO OFFERTA ECONOMICA;
- g) MODELLO PREVENTIVO DI RIPARAZIONE VEICOLI;
- h) DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO;

Tutta la documentazione di gara indicata sarà presente e visionabile sul MEPA, portale www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione dedicata della richiesta di offerta, "Documentazione".

La partecipazione alla procedura di gara presuppone da parte dei concorrenti la completa conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara e di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti, a prenderne attenta visione e a utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Per i raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48; per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro il disposto di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i consorzi stabili trova applicazione l'art. 47.

Le imprese che partecipano in raggruppamento devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di raggruppamento prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14 del Codice e alla determina AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 49 del Codice, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di una sede operativa perfettamente funzionante situata nel territorio del Comune di Vercelli o, comunque, situata entro e non oltre una distanza di 5 (cinque) chilometri dal territorio comunale. Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto

adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte del personale dell'Amministrazione; laddove si verificasse che la sede operativa sopra indicata non fosse stata istituita nei tempi prescritti o non presentasse le caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese anche tramite l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto dovranno obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) del territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
- c) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, nei confronti di altre ditte partecipanti alla gara;
- d) aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali nel paese in cui è stabilito;
- e) non aver violato gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- f) non trovarsi in una delle seguenti situazioni oppure non essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- g) non sussistenza a carico dell'operatore economico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- h) non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- j) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- k) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

ARTICOLO 11 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA

I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto dovranno inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche:

1. Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
2. Abilitazione al Bando MEPA denominato “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;
3. Possedere una sede operativa (OFFICINA) pienamente operativa e funzionante alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, situata nel territorio del Comune di Vercelli oppure situata entro un raggio massimo di 5 (cinque) chilometri dal territorio comunale;
4. Area occupata dell’officina dovrà essere almeno pari a 400 (quattrocento) metri quadrati;
5. Presenza in officina di almeno n. 2 (due) postazioni lavorative;
6. Presenza in officina di almeno n. 3 (tre) addetti specializzati all’esecuzione delle lavorazioni;
7. Garantire il servizio di carro attrezzi (officina mobile) compreso nell’affidamento dell’appalto, senza nessun ulteriore spesa e onere a carico dell’Amministrazione Comunale;
8. Avere già in essere o attivare prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), avente un massimale unico di garanzia non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro;
9. Garantire una piattaforma web dedicata per la gestione dei preventivi e delle pratiche dei veicoli di proprietà comunale;
10. Possesso della certificazione ambientale ISO14001;
11. Possesso della certificazione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001;
12. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2008 per l’attività oggetto dell’appalto;
13. Garantire il servizio di LAVAGGIO e SANIFICAZIONE dei veicoli (soltanto per gli operatori economici interessati a partecipare al lotto MECCANICA);
14. Garantire la dismissione mediante ROTTAMAZIONE di veicoli di proprietà comunale. La rottamazione fino a n. 4 (quattro) veicoli dovrà avvenire senza alcuna spesa e onere da parte del Comune di Vercelli, pertanto, tale attività si intende ricompresa nell’aggiudicazione del lotto (soltanto per gli operatori economici interessati a partecipare al lotto MECCANICA).

ARTICOLO 12 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere fornita mediante dichiarazione attestante il conseguimento di un fatturato annuo d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi approvati e da intendersi quale cifra complessiva del periodo, secondo la quantificazione di seguito riportata:

- lotto 1 – MECCANICA € 94.300,00(euro novantaquattromilatrecento/00)
- lotto 2 – PNEUMATICI € 20.500,00 (euro ventimilacinquento/00)
- lotto 3 – CARROZZERIA € 20.500,00 (euro ventimilacinquento/00)

Nel caso di partecipazione a più lotti, il conseguimento del fatturato annuo d’impresa dovrà rispettare la quantificazione data dalla somma dei valori dei lotti per i quali si intende partecipare. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto / 3) moltiplicato per gli anni di attività.

ARTICOLO 13 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

In sede di partecipazione, oltre all'offerta economica generata dal sistema MEPA gli offerenti dovranno obbligatoriamente presentare la seguente documentazione:

1. il presente disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per integrale accettazione;
2. il capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente per integrale accettazione;
3. la dichiarazione amministrativa di gara;
4. il patto di integrità
5. in aggiunta all'offerta economica generata automaticamente dal sistema MEPA, l'offerente dovrà produrre il Modello Offerta Economica allegato alla procedura che dovrà indicare, sia in cifre che in lettere:
 - le percentuali di sconto richieste, di cui il totale da indicare sul portale;
 - l'importo degli oneri della sicurezza aziendale affrontati dall'impresa nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - il costo della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;

In sede di aggiudicazione provvisoria della RDO, pena la mancata aggiudicazione definitiva dell'affidamento, il fornitore sarà tenuto a presentare:

1. idonea documentazione comprovante il versamento della cauzione definitiva relativa al lotto di riferimento;
2. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
3. polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
4. eventuale ulteriore documentazione tecnica o amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante;

ARTICOLO 14 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'impresa mandataria/capofila;
- in caso di consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del consorzio stesso;
- in caso di RTI o consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorziande;

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. del codice civile), del procuratore (art. 2209 e segg. del codice civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione amministrativa di gara. Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

ARTICOLO 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le eventuali carenze di elementi formali dei documenti amministrativi presentati in sede di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In sede di esame delle offerte, nel caso di documentazione risultante inesatta/incompleta sarà inviata all'offerente interessato una richiesta di integrazione a cui dovrà rispondere entro tre giorni lavorativi; in mancanza di risposta o in caso di ricezione del documento ancora inesatto/incompleto, lo stesso sarà considerato come non approvato e, conseguentemente, si procederà all'esclusione dell'offerente dalla procedura.

ARTICOLO 16 – AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale indicati nel disciplinare e necessari per partecipare alla procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e escute la cauzione definitiva. Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione Appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La Stazione Appaltante esegue in corso di esecuzione dell'appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine,

il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice. Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- e) inviare copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente, non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna " a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

ARTICOLO 17 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nel caso di lavori, di forniture o servizi, nell'offerta gli operatori devono specificare le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario

di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentito, per le ragioni indicate all'art. 48 commi 17, 18 e 19 del Codice oppure per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 17 e 18 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui all'art. 48 al comma 12 del Codice, al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso tale modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

L'eventuale ricorso al subappalto per la presente procedura di affidamento, regolamentato da quanto disposto dall'art. 105 del Codice, non è ammesso.

I soggetti affidatari del contratto eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui lo stesso abbia diretta conoscenza;
- le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante;
- le comunicazioni della Stazione Appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti sul MEPA.

ARTICOLO 20 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite l'apposita piattaforma AcquistinretePA nel termine indicato dalla procedura sul MEPA.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno inviate tramite la piattaforma AcquistinretePA.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

Ai fini del pagamento, il fornitore aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale apposito

conto corrente bancario o postale dedicato (in via esclusiva o non esclusiva) alle commesse pubbliche, l'intestatario del conto corrente ed eventuali soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato saranno comunicati all'Amministrazione Comunale in occasione della stipula del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva variazione dovrà essere prontamente comunicata all'Ente.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. n. 145/2000 e dell'art. 3 della legge n. 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

ARTICOLO 22 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 109 del Codice e del 2° comma dell'art. 1373 del codice civile ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento previa comunicazione tramite posta elettronica certificata da notificarsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, che tale cessazione non pregiudichi la continuità dei servizi già posti in essere ed in corso di esecuzione e non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale.

In caso di recesso unilaterale, il Comune di Vercelli sarà tenuto a pagare all'appaltatore le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Nel caso di recesso, l'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Vercelli si riserva di recedere, in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per servizi comparabili a quelli oggetto della presente gara, successivamente alla stipula del contratto e migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

ARTICOLO 23 – FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui il fornitore aggiudicatario di uno o più lotti sia sottoposto a procedura di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, l'Amministrazione Comunale si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art. 110 del Codice.

in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti rinunciano espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal codice di procedura civile e concordano sin d'ora di eleggere quale foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Vercelli.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento n. 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo da parte degli operatori economici; qualora non venissero fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura alla gara e conseguentemente non potrà essere disposta l'ammissione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

L'Amministrazione Comunale effettua il trattamento dei dati forniti dai partecipanti alla procedura secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vercelli e il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE

I fornitori si impegnano a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della presente procedura, ivi compresi quelli sensibili, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR UE 679/2016, n. 196/2003 e s.m.i., l'appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, pertanto è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio responsabile per il trattamento dei dati, nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione di tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice per la protezione dei dati personali), garantendo la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni.

È obbligo dell'appaltatore garantire l'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. da parte di tutto il personale impiegato e operante nei servizi di affidamento.

E' fatto divieto all'appaltatore e al personale dello stesso impiegato nei servizi oggetto dell'appalto di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel completo rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/03.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare.

L'appaltatore consente l'accesso del personale addetto della Stazione Appaltante al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Nel caso l'affidatario riceva da parte dei cittadini o comunque degli interessati, delle richieste di accesso ai dati ai sensi di legge, le richieste non dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate al Comune di Vercelli, tempestivamente e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso per il seguito di competenza.

ARTICOLO 27 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente documento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi sul MEPA, nel CCNL di settore, nelle leggi e nei regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento ed in particolare quelle contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nel D.Lgs. n. 159/2011, nella Legge n. 135/2012 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.